

CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI  
DELL'ART.11 DELLA LEGGE N.68\99

T R A



- il dr. Giuseppe Nasello, nato a Leonforte il 17/06/1962, nella qualità di dirigente pro-tempore del Servizio X Centro per l'Impiego di Enna e Leonforte del Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con sede in Enna al civico 9 del Largo Villadoro;

- il sig. **Sancassani Manuel**, nato il **17/05/1980** a **Verona**, nella qualità di legale rappresentante dell'Azienda **Eurospin Sicilia S.P.A.** con sede legale in **Catania** al civico **snc** della via **SS 114 Primosole Km.107,730** codice fiscale e partita IVA **03653460877**;

premesso:

- che l'art. 11 della legge n.68/99 prevede la possibilità, da parte di datori di lavoro obbligati e non, di stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obbiettivi occupazionali previsti dalla stessa L. 68/99;

- che il comma 2 del medesimo art.11 della L.68/99 consente, nell'ambito della convenzione di programmazione degli inserimenti, di convenire anche il ricorso alla scelta nominativa dei soggetti da assumere, la previsione di tirocini con finalità formative e di orientamento, l'assunzione con contratti a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi;

- che la presente convenzione potrà essere integrata per il riconoscimento delle agevolazioni di cui agli artt. 13 e 14 della L.68/99, qualora ricorrano le condizioni previste;

- che l'iniziativa è in linea con la legge regionale n. 24 del 26/11/2000;

- che l'Azienda, come sopra identificata, ha fatto richiesta di convenzione ai sensi dell'art. 11 L.68/99 il **24/02/2025**;

- che il Comitato provinciale per il sostegno ai disabili ha espresso nella seduta del

04/04/2025 il proprio parere favorevole;

le parti, come sopra identificate, stipulano la seguente

### CONVENZIONE

Art. 1. L'azienda **Eurospin Sicilia S.P.A.** che nel prospetto del personale in forza alla data del **31/12/2024** ha evidenziato una situazione occupazionale tale per cui risulta obbligata all'assunzione di n° **1** lavoratori disabili di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999 N° 68 e che ad oggi tale situazione occupazionale non è variata.

Art. 2. L'impresa si impegna a realizzare un programma di assunzioni, entro l'arco temporale **tra la data di stipula della presente convenzione e il 31/12/2025**. Il programma di assunzioni è rivolto a soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui alla legge n° 68/99, per complessive n° **1** unità, a copertura integrale della quota d'obbligo, pari a n° **1** unità o ad instaurare n.    (    ) tirocini    di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento della durata di    mesi con rimborso spese a carico dell'azienda. Inoltre al termine del percorso formativo, la stessa si impegna ad assumere il personale disabile che ha formato e comunque si obbliga a provvedere all'assunzione per l'integrale copertura della quota d'obbligo.

Art. 3. Per le assunzioni dirette e/o per il tirocinio e la successiva assunzione si procederà alla scelta con chiamata nominativa, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio X CPI di Enna e Leonforte, ed a tal proposito la società ha l'obbligo di comunicare al Servizio X CPI di Enna e Leonforte le generalità del soggetto, iscritto all'elenco provinciale dei disabili con riduzione della capacità lavorativa entro e non oltre il **31/12/2025**.

Art. 4. Il periodo di prova avrà la durata di 60 giorni e comunque non potrà superare la normale durata prevista dal CCNL.

Art. 5. Il tirocinante/lavoratore assunto sarà chiamato ad espletare le mansioni individuate, in funzione alle esigenze aziendali e in modo compatibile con il proprio quadro patologico.

Art. 6. Le prestazioni formative/lavorative comporteranno l'uso dei seguenti

macchinari ed attrezzature: **transpallet elettrico e manuale, registratore di cassa, bilancia, macchina lava-asciuga pavimenti.**

Art.7. Esse si svolgeranno nello stabilimento della società sito in locali d'ufficio in varie sedi territoriali della provincia di Enna.

Art.8. Agli assunti nel corso dell'effettuazione delle prestazioni sarà applicato il seguente CCNL: **Confcommercio terziario.**

Art.9. Ai fini dell'inserimento lavorativo, saranno attivati i seguenti interventi, come da programma allegato:

- Tirocini formativi NO

- Interventi a sostegno, volti a rimuovere gli ostacoli all'inserimento lavorativo NO

- Altri (specificare) SI

Art.10. L'impresa si impegna:

a) al rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, e in genere, delle norme a tutela del lavoro;

b) al rispetto delle disposizioni vigenti, in relazione alla tipologia del rapporto prescelto. In particolare (in caso di svolgimento di tirocini formativi, che saranno finalizzati all'assunzione), è fatto divieto all'impresa di utilizzare i disabili nei processi lavorativi, fatto salvo l'espletamento di dimostrazioni e di attività risultate necessarie per l'apprendimento delle cognizioni teoriche e pratiche inerenti ai medesimi processi, da condursi sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente normativa;

c) a provvedere alla copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi (qualora siano previsti tirocini formativi finalizzati all'assunzione).

Art.11. L'impresa fornirà periodicamente ai competenti organi ed almeno con cadenza bimestrale, gli elementi di conoscenza e di valutazione sulla esecuzione della presente convenzione e del progetto, utili ai fini del monitoraggio dell'iniziativa

e produrrà una analitica relazione finale sui risultati conseguiti.

Art.12. L'assessorato, avvalendosi delle proprie strutture svolgerà nei confronti dell'impresa azione di consulenza, assistenza e sostegno, nella fase di realizzazione della presente convenzione e del relativo programma.

Art.13. L'assessorato, per il tramite dei propri uffici periferici, potrà effettuare in qualsiasi momento accertamenti ispettivi sulla esecuzione della presente convenzione e del programma allegato, sull'utilizzo dei relativi finanziamenti accordati all'impresa dallo Stato e dalla Regione e sui risultati conseguiti, riservandosi la facoltà, previa diffida, di procedere, in caso di inosservanza e/o irregolarità, al recesso dalla presente convenzione, fatta salva ogni conseguenza di legge, in ordine alla revoca dei benefici concessi, al recupero di eventuali somme erogate, non dovute ed indebitamente percepite, all'assolvimento degli obblighi di assunzione secondo le modalità ordinarie ed alla irrogazione delle connesse sanzioni.

Art.14. Durante l'arco temporale di esecuzione della presente convenzione l'impresa si considera adempiente agli obblighi di assunzione previsti dalla legge n.68/99, anche ai fini del rilascio della certificazione di ottemperanza di cui all'art.17 della medesima legge, e, pertanto, non trovano applicazione le sanzioni da essa previste, fermo restando quanto stabilito all'art. 13. Resta salva la facoltà dell'impresa di avanzare richiesta di esonero parziale, o di compensazione territoriale, ai sensi dell'art.5 della legge n.68/99.

Art.15. I contenuti della presente convenzione potranno essere rivisti d'intesa tra le parti, qualora nel corso dell'esecuzione venga a modificarsi la consistenza della quota d'obbligo, o, comunque, le condizioni giuridiche e/o di fatto, esistenti all'atto della stipula. In ogni caso l'efficacia e, quindi, l'esecuzione della presente convenzione si intenderanno sospese, qualora durante l'arco di validità della stessa dovessero verificarsi circostanze che determinino la sospensione degli obblighi di assunzione.

Art.16. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le

norme e le disposizioni vigenti.

Art.17. La presente convenzione viene sottoscritta dal rappresentante dell'impresa e da parte del rappresentante dell'assessorato, e viene adottata con la emissione del relativo decreto di approvazione e contestualmente all'adozione del decreto di finanziamento del programma approvato da competenti organi.

Art.18. La presente convenzione ha validità **fino al 31/12/2025**, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di emanazione del relativo decreto di approvazione. Essa dovrà concludersi con il conseguimento degli obblighi di assunzione della Legge n° 68/99, gravanti nei confronti dell'Impresa **Eurospin Sicilia S.P.A.**

Per l'Impresa Eurospin Sicilia S.P.A.  
(\_\_\_\_\_)

Per il Servizio X CPI di Enna e Leonforte  
(\_\_\_\_\_)